Contributi assicurativi - Sanzioni civili - Art. 4 del d.l. n. 536 del 1987, convertito, con modificazioni, nella legge n. 48 del 1989 - Graduazione delle sanzioni - Fattispecie concernente evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero.
Impresa artigiana - Società in nome collettivo - Qualificabilità come impresa artigiana - Condizioni.

Corte di Cassazione, Sez. Lavoro - 22.12.2009 n. 26992 - Pres. e Rel. De Luca - PM Matera - L.P.T. snc in liquidazione (Avv. De Vito) - INPS (Avv.ti Sgroi, Correra, Coretti)

1 - In tema di mancato pagamento nei termini prescritti dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, l'art. 4 del decreto-legge n. 536 del 1987, convertito, con modificazioni, nella legge n. 48 del 1988, prevede sanzioni civili in misura distinta e in particolare: a) nell'ipotesi di omessi o ritardati pagamenti il cui ammontare sia rilevabile dalle denunce o registrazioni obbligatorie, l'applicazione del tasso di differimento e dilazione di cui all'art. 13 del decreto-legge n. 402 del 1981, convertito dalla legge n. 537 del 1981, e successive modificazioni, con la maggiorazione di cinque punti; b) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivante da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi, l'applicazione di detto tasso, non maggiorato; c) nel caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, la sanzione commisurata al cinquanta per cento degli importi evasi. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza della corte territoriale che aveva inflitto la sanzione comminata dalla citata lett. c) del decreto-legge n. 536 del 1987 a società in nome collettivo che aveva denunciato l'attività come impresa artigiana e aveva omesso la comunicazione delle condizioni, ancorché sopravvenute, per un inquadramento diverso dal settore artigiano, condizioni accertate solo in sede ispettiva).
2 - La società in nome collettivo può essere considerata impresa artigiana, ai sensi dell'art. 3, comma secondo, della legge 8 agosto 1985, n. 443, solo a condizione che la maggioranza dei soci (ovvero uno nel caso di due soci) svolga in prevalenza attività personale.

FATTO - Con sentenza del 21 dicembre 1994/23 marzo 1995 - per quel che ancora interessa - il Tribunale di Cremona - in riforma di sentenza del Pretore della stessa sede - accoglieva la domanda proposta, contro l'INPS, dalla L.P.T. (Laboratorio prove tecnologiche) di C.E. S.n.c. - per ottenere, previa declaratoria di *illegittimità* del proprio inquadramento nel settore terziario (a far tempo dal 1 marzo 1989), la condanna dell'Istituto a restituire quanto indebitamente ricevuto a titolo di differenze contributive ed accessori (nella misura, indicata contestualmente, oltre interessi) - in base, essenzialmente, al rilievo che (come si evinceva anche dalla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 4837 del 18 maggio 1994(1)) risultava assicurata (dall'art. 49, comma 3, parte seconda, della legge n. 88 del 1989) la *ultrattività* - anche dopo l'entrata in vigore del nuovo *sistema di classificazione*, a fini previdenziali, dei datori lavoro (di cui allo stesso art. 49 della legge n. 88 del 1989) - dell'inquadramento pregresso della società nel settore artigiano, in dipendenza dell'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane.

Avverso la sentenza d'appello, l'INPS proponeva ricorso per cassazione - affidato a tre motivi - al quale la società intimata resisteva - con controricorso - e proponeva, contestualmente, ricorso incidentale.

E questa Corte (con sentenza n. 2090 del 26 febbraio 1998) rigettava il ricorso incidentale della società intimata (con il quale si denunciava la decadenza di controparte, dall'istanza diretta a far valere l'illegittimità del proprio inquadramento, per il periodo anteriore alla entrata in vigore della legge n. 89 del 1988, in quanto non proposta con domanda riconvenzionale nella comparsa di risposta, ai sensi dell'art. 418 c.p.c.), mentre accoglieva il ricorso principale dell'INPS - cassando con rinvio, in relazione al ricorso accolto, la sentenza impugnata - in base, essenzialmente, al rilievo che - salvo il *principio di ultrattività* degli inquadramenti pregressi (di cui all'art. 49, comma 3, parte seconda, della legge n. 89 del 1989, cit.) - occorreva accertare in concreto, tuttavia, se la stessa società andasse inquadrata nel settore artigiano oppure dovesse essere inquadrata diversamente (in base ai criteri, di cui all'art. 2195 cod. civ.) - nel periodo antecedente, appunto, la *riforma* del 1989 - precisando, all'uopo, che la società - avendo agito in giudizio per ottenere il riconoscimento dell'inquadramento nel settore artigiano - era gravata (ai sensi dell'art. 2697 c.c.) dall'onere di provare la sussistenza degli elementi essenziali ai fini della

classificazione pretesa, in relazione alla quale, peraltro, l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane rivestiva *mera valenza indiziaria* e, comunque, non precludeva la contestazione del *carattere artigiano* - neanche nell'ipotesi in cui l'iscrizione assumesse *efficacia costitutiva* - ai fini del regime previdenziale applicabile.

Con sentenza del 13 aprile - 22 giugno 1999, il Tribunale di Crema, designato quale giudice di rinvio - in riforma della sentenza di primo grado - accoglieva la domanda proposta, contro l'INPS, dalla L.P.T. (Laboratorio prove tecnologiche) di C.E. S.n.c. - per ottenere, previa declaratoria di *illegittimità* del proprio inquadramento nel settore terziario (a far tempo dal 1 marzo 1989), la condanna dell'Istituto a restituire quanto indebitamente ricevuto a titolo di differenze contributive ed accessori (nella misura, indicata contestualmente, oltre interessi) - muovendo dalla premessa che *la sentenza rescindente risultasse contraddittoria* - laddove pone a carico dell'impresa l'onere di provare la propria natura artigiana, dopo avere invocato un *precedente* (Cass. 5 aprile 1996, n. 3184) che afferma il contrario - e sulla base, essenzialmente, del rilievo che la *insussistenza della natura artigiana* non era stata provata dall'INPS - che ne aveva l'onere - in quanto, da un lato, il verbale ispettivo non conteneva elementi sufficienti a legittimare la modifica dell'inquadramento e, dall'altro, le dichiarazioni sul valore dei macchinari e sull'ammontare del fatturato - rese dal signor C. al Pretore - non consentivano di escludere la natura artigiana.

Inoltre era da escludere - secondo la stessa sentenza - che le contestazioni mosse dall'INPS, sulla natura artigiana della società, imponessero un'indagine - circa la reale categoria di appartenenza della stessa società (secondo i criteri di cui all'art. 2195 c.c.), nel periodo antecedente la *riforma* del 1989 - nel difetto di qualsiasi prova - idonea a rimuovere l'efficacia costitutiva dell'iscrizione all'albo (delle imprese artigiane, appunto) - peraltro mai impugnata dall'Istituto e *confermata* (per il periodo dal 7 luglio 1980 al 10 aprile 1996) - nel corso del giudizio (con delibera del 18 marzo 1999) - dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Cremona.

Avverso la sentenza del giudice di rinvio, l'INPS proponeva ricorso per Cassazione - affidato ad un motivo - al quale resisteva, con controricorso, l'intimata L.P.T. (Laboratorio prove tecnologiche) di C.E. S.n.c..

E questa Corte (con sentenza n. 8485 del 28 maggio 2003) accoglieva il ricorso - cassando, per l'effetto, la sentenza impugnata con rinvio - in base,

essenzialmente, al rilievo che - pure essendo il principio di diritto, enunciato dalla sentenza rescindente, vincolante non solo per il giudice di rinvio, ma anche per la stessa Corte di Cassazione, se nuovamente investita - il giudice di rinvio - ritenendola *contraddittoria* - se ne era discostato, tuttavia, laddove - attesa la *efficacia costitutiva* dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, mai impugnata dall'Istituto - aveva posto, a carico dell'INPS, l'onere della prova contraria, con la conseguenza che - *"non ritenendo sufficienti gli elementi contenuti nel verbale di accertamento dell'ispettore INPS, per una modifica del precedente inquadramento, e non reputando, parimenti decisive le dichiarazioni sul valore dei macchinari e sull'ammontare del fatturato, doveva restare fermo il precedente inquadramento, non essendo necessaria una indagine sulla reale categoria di appartenenza anche nel periodo precedente la riforma, secondo i criteri di cui all'art. 2195 c.c."* - aveva omesso l'indagine - che gli era stata demandata, appunto, dalla sentenza rescindente - circa la *"concreta attività svolta"* dalla società.

Con la sentenza ora denunciata - nella parte che ancora interessa - la Corte d'appello di Brescia - alla quale la causa è stata rinviata per un nuovo riesame - confermava la sentenza del Pretore di Cremona, sia laddove aveva rigettato la domanda proposta, contro l'INPS, dalla L.P.T. (Laboratorio prove tecnologiche) di C.E. S.n.c. - per ottenere, previa declaratoria di *illegittimità* del proprio inquadramento nel settore terziario (a far tempo dal 1 marzo 1989), la condanna dell'Istituto a restituire quanto indebitamente ricevuto a titolo di differenze contributive ed accessori (nella misura, indicata contestualmente, oltre interessi) - in base, essenzialmente, al *"minore valore"* dei beni strumentali impiegati ed al *"minore contenuto professionale"* dell'attività svolta (di *"controllo di qualità"*), ma, soprattutto, in base al rilievo che *"non risulta, non è provato, che la maggioranza dei soci (nella fattispecie, almeno uno dei due) svolgesse prevalentemente la sua attività nell'impresa partecipando anche al lavoro manuale"* - in quanto, *"secondo la stessa dichiarazione di C.E. (vedi c.t.u.), egli, oltre ad occuparsi della parte gestionale e amministrativa, era "responsabile di reparto", dizione alquanto generica, che non implica affatto un lavoro manuale nell'impresa (del resto, attività manuale era (ed è) svolta dal C. nella impresa individuale CRC, quale tecnico specializzato NDT)"* - sia laddove aveva inflitto la sanzione - comminata (dall’art. 4 del decreto legge n. 536 del 1987, convenuto

nella legge n. 48 del 1988) per la fattispecie di *"evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero"* - in base, essenzialmente, al rilievo che *"la denuncia della inattività come impresa artigiana e l'omessa comunicazione delle condizioni, ancorchè sopravvenute, per il diverso inquadramento, accertate solo in sede di ispezione, integrano (tale) fattispecie"*.

Avverso tale sentenza, la L.P.T. (Laboratorio prove tecnologiche) di C.E. S.n.c. in liquidazione propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

L'intimato Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) resiste con controricorso.

DIRITTO - 1.1. Con il primo motivo di ricorso - denunciando violazione e falsa applicazione di *norme di diritto* (artt. 2 e 3 della legge n. 443 del 1985; artt. 113 e 116 c.p.c.), nonché vizio di motivazione (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.) - la L.P.T. (Laboratorio prove tecnologiche) di C.E. s.n.c. in liquidazione censura la sentenza impugnata - per avere confermato il rigetto della propria domanda, diretta ad ottenere l'inquadramento nel settore artigiano (a far tempo dal 1 marzo 1989), in base, essenzialmente, al *"minore valore"* dei beni strumentali impiegati ed al *"minore contenuto professionale"* dell'attività svolta (di *"controllo di qualità"*), ma, soprattutto, in base al rilievo che *"non risulta, non è provato, che la maggioranza dei soci (nella fattispecie, almeno uno dei due) svolgesse prevalentemente la sua attività nell'impresa partecipando anche al lavoro manuale" - in quanto, "secondo la stessa dichiarazione di C.E. (vedi c.t.u.), egli, oltre ad occuparsi della parte gestionale e amministrativa, era "responsabile di reparto", dizione alquanto generica, che non implica affatto un lavoro manuale nell'impresa (del resto, attività manuale era (ed è) svolta dal C. nella impresa, individuale CRC, quale tecnico specializzato NDT.)"* - sebbene inducessero ad opposta decisione, essenzialmente, le circostanze e le considerazioni seguenti:

- intanto, *"se i beni strumentali (tipico oggetto dell'investimento di capitale) hanno minor valore, l'impresa è, semmai, ancora più artigiana"*;
- *"l'affermazione, secondo cui l'attività della LPT sarebbe stata "a minore contenuto professionale" è, poi, del tutto incomprensibile sul piano legislativo e sistematico"*;
- peraltro *"ciò che in tutta evidenza vuole la legge è che l'artigiano o il socio artigiano sia prima di tutto un lavoratore e che, nell'ambito della singola*

impresa, tale funzione prevalga su quella manageriale (che pure, naturalmente, deve esistere";

- ora *"la possibilità, per un imprenditore individuale artigiano di essere socio di una società artigiana, è stata riconosciuta dalla dottrina ed è stata, altresì, esplicitamente sancita dalla L.R. Lombarda 16 dicembre 1989, n. 73, art. 2, comma 2 concernente la Disciplina istituzionale dell'artigianato lombardo"*;
- *"venendo meno il fondamento di tali argomentazioni, dovrebbe quindi risultare confermata la circostanza secondo cui il C. partecipava all'attività nel processo produttivo di LPT, come accertato dal ctu con i riconoscimento di mansioni di responsabile tecnico e di responsabile di reparto"*;
- peraltro la sentenza impugnata ha omesso qualsiasi valutazione sugli accertamenti - circa la *natura artigiana* della società ricorrente - eseguiti dalla Commissione provinciale dell'artigianato di Cremona, quali risultano dai *"pareri rilasciati con lettera prot. 114 - 12.2.1999 (documento n. 3 del fascicolo del rinvio avanti il Tribunale di Crema)"*.

Il primo motivo del ricorso non è fondato.

1.2. All'esito della *interpretazione diretta* (vedi, sul punto, Cass., Sez. Un., n. 11501 del 9 maggio 2008), risulta confermato che la sentenza rescindente (n. 2090 del 26 febbraio 1998) - in accoglimento del ricorso principale dell'INPS - ha cassato con rinvio la sentenza d'appello, in base, essenzialmente, al rilievo che - salvo *il principio di ultrattività* degli inquadramenti pregressi (di cui all’art. 49, comma 3, parte seconda, della legge n. 88 del 1989) - occorreva accertare in concreto, tuttavia, se la stessa società andasse inquadrata nel settore artigiano oppure dovesse essere inquadrata diversamente (in base ai criteri, di cui all'art. 2195 c.c.) - nel periodo antecedente, appunto, la riforma del 1989 - precisando, all'uopo, che la società - avendo agito in giudizio per ottenere il riconoscimento dell'inquadramento nel settore artigiano - era gravata (ai sensi dell'art. 2697 c.c.) dall'onere di provare la sussistenza degli elementi essenziali ai fini della classificazione pretesa, in relazione alla quale, peraltro, l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane rivestiva *mera valenza indiziaria* e, comunque, non precludeva la contestazione del *carattere artigiano* - neanche nell'ipotesi in cui l'iscrizione assumesse *efficacia costitutiva* - ai fini del regime previdenziale applicabile.

Parimenti all'esito della *interpretazione diretta*, risulta confermato, altresì, che la successiva sentenza rescindente (n. 8485 del 28 maggio 2003) - in

accoglimento del ricorso dell'INPS - ha cassato con rinvio la sentenza del giudice di rinvio, in base, essenzialmente, al rilievo che - pure essendo il principio di diritto, enunciato dalla (prima) sentenza rescindente, vincolante non solo per il giudice di rinvio, ma anche per la stessa Corte di Cassazione, se nuovamente investita - il giudice di rinvio - ritenendola *contraddittoria* - se ne era discostato, tuttavia, laddove - attesa la *efficacia costitutiva* dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, mai impugnata dall'Istituto - aveva posto, a carico dell'INPS, l'onere della prova contraria, con la conseguenza che - *"non ritenendo sufficienti gli elementi contenuti nel verbale di accertamento dell'ispettore INPS, per una modifica del precedente inquadramento, e non reputando, parimenti, decisive le dichiarazioni sul valore dei macchinari e sull'ammontare del fatturato, doveva restare fermo il precedente inquadramento, non essendo necessaria una indagine sulla reale categoria di appartenenza anche nel periodo precedente la riforma, secondo i criteri di cui all'art. 2195 c.c."* - aveva omesso l'indagine - che gli era stata demandata, appunto, dalla (prima) sentenza rescindente - circa la *"concreta attività svolta"* dalla società.

A tale indagine provvede la sentenza, ora investita da ricorso per Cassazione, conformandosi alle indicazioni della prima sentenza rescindente (n. 2090 del 26 febbraio 1998) - in punto di onere probatorio, a carico della società ora ricorrente, e di carenza di efficacia preclusiva (di ogni accertamento contrario o, comunque, diverso) della iscrizione all'albo delle imprese artigiane - e pervenendo all'accertamento negativo - circa la natura artigiana della società ora ricorrente, appunto, nel periodo antecedente la riforma del 1989 - senza meritare le censure che le vengono mosse con il primo motivo di ricorso.

1.3. Invero la società in nome collettivo (quale la società ora ricorrente) può essere considerata *impresa artigiana* (ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 8 agosto 1985, n. 443, *Legge-quadro per l'artigianato*) - secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 15690/2000, 23795/2006, 4161/88(2)) - *a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale*.

E la sentenza ora impugnata - come è stato riferito in narrativa - ha accertato che, nella specie, *"non risulta, non è provato, che la maggioranza dei soci (nella fattispecie, almeno uno dei due) svolgesse prevalentemente la sua attività nell'impresa partecipando anche la lavoro manuale"*.

Il difetto di prova, poi, equivale alla prova contraria - come prospettato dalla stessa sentenza (*"non risulta, non è provato"*) - ove si consideri che la sentenza rescindente (n. 2090 del 26 febbraio 1998) impone, alla società ora ricorrente, l'onere di provare la *natura artigiana* pretesa.

Tanto basta per rigettare il primo motivo di ricorso, senza necessità di scrutinare se rilevino - al fine dell'inquadramento, appunto, nel settore artigianale - altri elementi invocati, allo stesso fine, dalla sentenza impugnata (quali il *"minore valore"* dei beni strumentali impiegati ed il *"minore contenuto professionale"* dell'attività svolta).

Parimenti rigettato deve essere, tuttavia, anche il secondo motivo.

2.1. Con il secondo motivo - denunciando violazione e falsa applicazione di *norme di diritto* (art. 4 del decreto legge n. 536 del 1987, convertito in legge n. 48 del 1988; 113 e 116 c.p.c.), nonché vizio di motivazione (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.) - la società ricorrente censura, infatti, la sentenza impugnata - per averle inflitto la sanzione, comminata (dall'art. 4 del decreto legge n. 536 del 1987, convertito nella legge n. 48 del 1988, cit.) per la fattispecie di *"evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero"* - sebbene esulasse qualsiasi responsabilità della stessa società per l'omissione contributiva - in dipendenza del proprio inquadramento nel settore artigiano - oppure, in subordine, dovessero trovare applicazione le sanzioni più lievi (di cui alle lettere a e b dello stesso art. 4 del decreto legge n. 536 del 1987, convertito nella legge n. 48 del 1988, cit.).

Come è stato anticipato, anche il secondo motivo di ricorso deve essere rigettato.

2.2. In tema di contributi previdenziali, infatti, l'obbligo relativo alle *somme aggiuntive* (cosiddette *sanzioni civili*) - che il datore di lavoro è tenuto a versare, in caso di omesso o tardivo pagamento dei contributi - costituisce una conseguenza automatica dell'inadempimento o del ritardo nell'adempimento - in funzione di rafforzamento dell'obbligazione contributiva e di predeterminazione legale, con presunzione assoluta (*iuris et de iure*), del danno cagionato all'ente previdenziale - e, pertanto, non è consentita - secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 20041/08, 18148/06(3), 15930/04, 16060/2003, 14591/2001(4), 9728, 8644, 8324, 8323/2000(5), 5088(6), 2689(7), 1257, 679/95, 10964, 3239/92(8)) - alcuna

indagine sull'elemento soggettivo del debitore della contribuzione, al fine dell'esclusione o della riduzione della sanzione civile.

Peraltro la disposizione (art. 4 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito con modifiche nella legge 29 febbraio 1988, n. 48) - in relazione al mancato pagamento nei termini stabiliti dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali - prevede *sanzioni civili* nelle misure diverse seguenti: **a)** nell'ipotesi di omessi o ritardati pagamenti, il cui ammontare sia rilevabile dalle denunce o registrazioni obbligatorie, l'applicazione del tasso di differimento e dilazione (di cui all'art. 13 del d.l. n. 402 del 1981, conv. dalla legge n. 537 del 1981, e successive modificazioni), con la maggiorazione di cinque punti; **b)** nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, derivante da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi, l'applicazione di detto tasso, non maggiorato; **c) nel caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, commisura la sanzione al cinquanta per cento degli importi evasi (sul punto, vedi Cass. n. 7691/96(9), 15939/2004)**.

Alla luce dei principi di diritto enunciati, la sentenza impugnata non merita le censure - che le vengono mosse con il secondo motivo di ricorso - per avere confermato la sentenza di primo grado (del Pretore di Cremona), che aveva inflitto all'attuale ricorrente la sanzione - comminata (dall'art. 4, lett. c, del decreto legge n. 536 del 1987, convertito nella legge n. 48 del 1988), appunto, per la fattispecie di *"evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero"* - in base, essenzialmente, al rilievo che *"la denuncia della attività come impresa artigiana e l'omessa comunicazione delle condizioni, ancorchè sopravvenute, per il diverso inquadramento, accertate solo in sede di ispezione, integrano (tale) fattispecie"*.

Tanto basta per rigettare - come è stato anticipato - anche il secondo motivo di ricorso.

3. Il ricorso, pertanto, deve essere integralmente rigettato.

Le spese di questo giudizio di cassazione seguono la soccombenza (art. 385 c.p.c., 1° comma, in relazione all'art. 91 c.p.c.).

(Omissis)

_____

(1) V. in q. Riv., 1994, p. 963

(2) Idem, 1988, p. 1846

(3) Idem, 2006, p. 553

(4) Idem, 2002, p. 444

(5) Idem, 2001, p. 144

(6) Idem, 1995, p. 920

(7) Idem, idem, p 516

(8) Idem, 1992, p. 904

(9) Idem, 1996, p. 814